

MILANO  
LODI  
MONZA BRIANZA



## Decreto Legge n.1/2022 e DPCM 21.1.2022 Disposizioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro - AGGIORNAMENTI

Come da nostre precedenti note dell'11 e del 24 gennaio u.s., sono state introdotte ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore, rispetto alle **attività di servizi alla persona, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali.**

La presente nota riprende e integra le precedenti.

### Indicazioni specifiche per le agenzie di mediazione

Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e il successivo DPCM del 21 gennaio 2022 normano l'obbligo del possesso di Green Pass Base (ottenibile, cioè, con vaccino o tampone negativo) o Rafforzato nei luoghi di lavoro, riferendosi sia ai lavoratori sia ai clienti, quindi per chiunque acceda ad attività che vengono svolte al chiuso. La norma impone degli obblighi e prevede degli esoneri.

Con riferimento alle modalità di accesso alle agenzie di mediazione ed in particolare agli incontri con la clientela, sia in agenzia che, nel caso degli agenti immobiliari, presso gli immobili di terzi, qui di seguito si riportano sia gli obblighi normativi sia alcuni suggerimenti pratici, sebbene ad oggi non vi siano stati chiarimenti espliciti relativi alle categorie mediatriche da noi rappresentate rispetto, appunto, all'obbligo o alla esenzione. Le attività esonerate dall'obbligo sono quelle riferite a **beni e servizi essenziali e primari della persona** e più precisamente per esigenze: alimentari e di prima necessità (attività commerciali di vendita al dettaglio); di salute (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, strutture sanitarie e sociosanitarie e veterinarie); di sicurezza (ad esempio uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali); di giustizia (ad esempio uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari esclusivamente, però, per determinate circostanze di urgenza). In calce alla circolare si riporta il testo della norma (**NOTA 1**)

Per le categorie da noi rappresentate sussistono ancora alcuni dubbi interpretativi, in assenza di precisazioni o di FAQ dedicate esplicitamente al settore.

**L'attività dell'agenzia di mediazione non rientra tra quelle per le quali l'obbligo è stato escluso.**

Per questo si ritiene che l'interpretazione più prudentiale resti quella dell'obbligo di possesso di Certificazione Verde da parte dei clienti che accedono ai locali di lavoro delle agenzie, a far data dal primo febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, almeno fino ad eventuali ulteriori chiarimenti o FAQ dedicate. Ci

riserviamo di inviare ulteriori aggiornamenti, da qui alla scadenza al momento stabilita (31 marzo 2022, fatte salve ulteriori proroghe).

I dubbi interpretativi derivano da diversi aspetti che, qui di seguito, illustriamo per dovere di informazione.

Dall'entrata in vigore dello stato di emergenza (marzo 2020), le agenzie di mediazione non sono mai state trattate espressamente dal legislatore come attività commerciali bensì sono state equiparate alle attività professionali (ci riferiamo, per esempio, agli obblighi di chiusura durante il lockdown o ai motivi che dovevano essere indicati nelle certificazioni per gli spostamenti); attività, queste ultime, che, secondo i provvedimenti in esame, sono esonerate dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai clienti.

A questo si aggiunga che alcune recenti FAQ precisano che *“la disposizione impone il Green Pass Base per l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali”, dove per attività commerciali “si intendono le attività dirette alla produzione o vendita di beni” e che si ritiene che l'accesso presso gli uffici “da parte di un cliente che non sta svolgendo alcuna attività lavorativa, non sia soggetto all'obbligo di esibizione e di verifica della certificazione verde.”*

Oltre a questo, le tabelle delle attività consentite con e senza Green Pass (Base / Rafforzato), aggiornate al 29 gennaio u.s., parlano di obbligo di possesso di Certificazione Verde per l'accesso alle *“attività commerciali per esigenze non definite essenziali e primarie <...>”*.

Volendo adottare sempre la linea più prudente per la miglior gestione dei rapporti sia con i clienti che con i propri collaboratori e dipendenti, prevale al momento la tesi dell'**obbligo di possesso di Green Pass** (almeno quello Base) anche da parte dei soggetti diversi dai lavoratori che accedono alle agenzie.

Il controllo della regolarità spetta ai titolari delle attività, i quali devono sempre garantire anche la tutela della salute dei propri lavoratori sui luoghi di lavoro: in una FAQ il Governo indica che *“i titolari degli esercizi commerciali per i quali è richiesto il Green Pass Base non devono effettuare necessariamente i controlli all'ingresso ma possono svolgerli a campione”* anche all'interno dei locali, introducendo il concetto di “controllo a campione” sebbene non menzionato nella norma.

Le verifiche sul possesso del Green Pass possono essere effettuate per tramite della apposita applicazione gratuita **VerificaC19**.



La **sanzione prevista per l'inottemperanza varia da 400 a 1.000 euro** e può raddoppiare in caso di reiterazione; dopo la terza violazione può scattare l'inibizione dell'attività (da uno a 10 giorni).

Per quanto riguarda le **visite presso gli immobili**, non vi è obbligo di richiesta del Green Pass ma restano in vigore tutte le regole di prevenzione già note: utilizzo della mascherina FFP2, lavaggio frequente delle mani, distanziamento (soprattutto se vi è un numero di soggetti in eccesso rispetto agli spazi degli immobili da visionare), evitando contatto fisico (ad esempio la stretta di mano) e favorendo il ricambio dell'aria negli ambienti. Sia per le visite agli immobili che per gli appuntamenti in agenzia, restano infine ferme le prescrizioni che impongono di evitare la presenza contemporanea di persone in numero superiore a quanto sia strettamente necessario e consentito dalle dimensioni dei locali, nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento.

In caso di **immobile vuoto**, si raccomanda di effettuare sanificazione (delle maniglie, delle superfici di contatto, ecc.), con adeguata aerazione dei locali, tra una visita e l'altra.

In caso di **immobile occupato**, oltre a garantire che durante la visita non vi sia un eccessivo numero di persone in contemporanea rispetto alla dimensione dei locali, è necessario avere preventivamente il consenso degli occupanti (proprietari o conduttori) a far accedere soggetti con o senza Green Pass Base. Questo tipo di informazione fa parte dei dati sensibili ai fini della privacy pertanto non può essere conservata e trattata ma deve necessariamente essere oggetto di comunicazione agli interessati.

## Indicazioni generali

Per quanto riguarda l'attività delle **agenzie di mediazione** si evidenzia che:

- ✓ dal 1° febbraio 2022, salvo eventuali modifiche, i soggetti che lavorano presso le agenzie di mediazione dovranno essere muniti almeno di **Green Pass base** (ottenuto a seguito di vaccinazione o tampone negativo);
- ✓ dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni che prestano la propria attività, a qualunque titolo, all'interno delle agenzie di mediazione, per potervi accedere dovranno essere muniti di **Green Pass Rafforzato** (rilasciato a vaccinati e guariti), mentre per i lavoratori infracinquantenni continuerà ad essere sufficiente il Certificato Base.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale. Le mascherine chirurgiche o le mascherine FFP2 devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, ecc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

Quindi tutti (agenti e clienti) devono usare la mascherina sia all'aperto che al chiuso. I casi di esclusione, sia all'aperto che al chiuso, sono per le seguenti circostanze:

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- mentre si effettua l'attività sportiva;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Le mascherine FFP2 garantiscono una protezione superiore e per alcune circostanze sono obbligatorie (pertanto non possono essere sostituite con quelle chirurgiche o con altre tipologie di mascherine).

La normativa prevede, infatti, l'**obbligo** di indossare la **mascherina FFP2** in specifiche situazioni:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

L'obbligo non è comunque previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina (a fronte di specifica attestazione di esenzione); operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche in occasioni private, all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

## Indicazioni nei luoghi di lavoro

Qui di seguito i principali punti per la gestione del personale e di chi presta opera, a qualunque titolo, presso le agenzie di mediazione, siano esse negozi su strada che uffici interni.

### ✓ **Estensione dell'obbligo di vaccinazione per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)**

Il nuovo articolo introduce (dall'8 gennaio al 15 giugno 2022) l'obbligo di vaccinazione per quanti abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto, fermo il termine del 15 giugno p.v.. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

### ✓ **Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)**

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale sopra illustrato, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass "Rafforzato" (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione). È rimesso ai datori di lavoro l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all'obbligo in oggetto, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Fino al 15 giugno 2022, tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi,

rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Riguardo al termine del rinnovo si ritiene che lo stesso sia individuabile nel 15 giugno 2022, termine ultimo indicato dall'articolo 4-quinquies per l'applicazione della disposizione in esame, anche se il comma 7 dell'articolo 9-septies richiamato dalla disposizione fa riferimento al diverso termine del 31 marzo 2022. Al riguardo ci si riserva di fornire successivi chiarimenti a seguito di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro.

In caso di assenza ingiustificata da parte dei lavoratori che non abbiano compiuto 50 anni, che continuano ad essere obbligati fino al 31 marzo 2022, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, a possedere e ad esibire il green pass ordinario per l'accesso ai luoghi di lavoro, dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Dal 15 febbraio la violazione delle nuove disposizioni comporta l'applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni previste dalla legge, ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 600 a 1.500 euro** (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19.

#### ✓ **Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021)**

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **100 euro** nei seguenti casi:

- ✓ soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- ✓ soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- ✓ soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

#### **(NOTA 1)**

#### **Elenco delle attività per le quali non è richiesto il possesso di Certificazione Verde**

*a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto e cioè:*

- 1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;*
- 2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;*
- 3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;*
- 4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;*
- 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;*
- 6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);*
- 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;*
- 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;*
- 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;*

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

## FAQ del Governo e del Garante Privacy

Si invita a consultare periodicamente le FAQ del Governo, online sul sito istituzionale:

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

Medesima raccomandazione per quanto concerne i temi legati alla privacy. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono disponibili le FAQ aggiornate relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid - 19.

Tra le FAQ relative all'ambito Lavoro segnaliamo:

- ✓ il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede?
- ✓ l'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?
- ✓ quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
- ✓ il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati?
- ✓ può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?
- ✓ il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?
- ✓ il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?
- ✓ I fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq>